



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 5 del 31/01/2019

Oggetto: RICORSO TEMPORANEO AD UNA SPECIALE FORMA DI GESTIONE DIE RIFIUTI PER GARANTIRE IL CORRETTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Premesso:

che, dopo l'approvazione degli atti di competenza comunale e l'espletamento dell'iter istruttorio previsto dalle vigenti norme, il Dirigente Generale della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti- Servizio V Ispettorato e Osservatorio dei Rifiuti -con decreto n. 1313 del 10 agosto 2015 ha approvato il Piano di Intervento per l'organizzazione e la gestione del servizio di spazzamento raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nella "ARO-TAORMINA" coincidente con il territorio del Comune, disponendo con il medesimo decreto lo stralcio del relativo capitolato d'oneri e del quadro economico di spesa, approvato con delibera di consiglio comunale n. 43 del 14/07/2016;

che la gara di appalto per l'affidamento del servizio in argomento è in corso di svolgimento presso l'ufficio UREGA di Messina, competente per territorio;

che, giusto contratto di affidamento repertorio n. 831 del 19 settembre 2017, l'impresa "Mo.Se.Ma SpA" ha gestito il servizio di pulizia meccanizzata e manuale delle strade e delle aree pubbliche e/o ad uso pubblico, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica, in tutto il territorio comunale;

che, nelle more della conclusione da parte dell'Urega, dell'iter procedurale di gara per l'affidamento dei servizi di cui al piano "ARO-TAORMINA" e del consequenziale avvio delle attività, il Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente con propria Determina n. 27 del 24.01.2019 ha disposto a favore della "Mosema SpA" la proroga tecnica del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art.106, comma 11 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i.;

che la “*Mo.Se.Ma SpA*”, giusta nota prot. 2183 del 28.01.2019, ha comunicato di essere impossibilitata alla continuazione del servizio ad oggi erogato, tramite proroga tecnica, causa la presentazione della domanda di iscrizione nel registro delle *società in house* tenuto presso l’ANAC, che comporta vincoli quantitativi in ordine alla produzione di ricavi derivanti da rapporti contrattuali con controparti non facenti parte della compagine sociale;

che con nota prot. 29651 del 17 dicembre 2018 il responsabile dell’area territorio e ambiente del Comune di Taormina ha evidenziato alla Mosema SpA la necessità e l’opportunità del “mantenimento del servizio ... fino all’affidamento con riserva previa emanazione di ordinanza sindacale ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267”.

Atteso:

che, come comunicato con nota del Responsabile dell’Area Territorio e Ambiente prot. n. 2740 del 31 gennaio 2019 “...l’ufficio non è oggettivamente nelle condizioni di individuare, mediante la procedura ordinaria prevista dal D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i, un nuovo soggetto avente i requisiti e che possa garantire la prosecuzione dei servizi in argomento a decorrere dal 1.2.2019”;

che, con nota sindacale prot. N. 2514 del 30 gennaio 2019, siffatta situazione è stata comunicata alla *S.R.R. Area Metropolitana di Messina*, società cui la L.R. 8.4.2018 n. 9 attribuisce compiti di carattere generale, di regolamentazione e controllo del servizio nell’ambito territoriale di competenza, al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti e all’ASP competente per territorio, nonché, per conoscenza, a S. E. il Prefetto di Messina;

Ritenuto:

che, per quanto sopra esposto è necessario dare continuità al servizio di gestione dei rifiuti nel territorio comunale, fino alla data odierna garantito dall’impresa “*Mosema SpA*” in quanto l’interruzione del servizio de quo comporterebbe inevitabilmente l’insorgere di problemi igienico – sanitari con evidenti conseguenze negative per la comunità e per l’immagine turistica del territorio;

che nelle more dell’affidamento dei servizi di cui al piano “*ARO-TAORMINA*” risulta oggettivamente indifferibile ed urgente assicurare la continuità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani al fine di scongiurare ogni possibile pregiudizio igienico sanitario e di ordine pubblico;

che, ai sensi e per gli effetti del comma 1, art. 191 del D. Lgs. n.152/2006, così come modificato dall’art.44, comma 1, L. n.221/2015, “...*qualora si verificchino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente. Omissis*”;

che, come previsto dal comma 5, art. 50 del D. Lgs. n.267/2000, così come modificato dall’art.8, comma 1, lettera a), L. n.48/2017, “...*in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Omissis*”;

che, con Ordinanza n. 08/Rif del 11.12.2018 del Presidente della Regione Siciliana, si dispone il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti per il periodo dal 1 dicembre 2018 al 31 maggio

2019, reiterando parzialmente l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.04/Rif del 7 giugno 2018, al fine di evitare l'insorgere di emergenze ambientali, igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale;

che, come previsto dal comma 1, art.3 dell'Ordinanza, *“I Comuni che non svolgono un efficace servizio di Raccolta differenziata e conseguono basse percentuali di R.D., inferiori alle percentuali minime di legge del 65%, sono obbligati ad attivare ogni azione utile, anche ai sensi dell'art.191 del D. Lgs. n.152/2006 e degli artt. 50 e 54 del TUEL, per incrementare le percentuali di raccolta differenziata - Omissis”*.

Richiamata:

- la nota prot. n. 2689 del 31 gennaio 2019 dell'ASP competente per territorio, con la quale si comunica che si “debba mettere in essere quanto possibile affinché il servizio di igiene ambientale e di pulizia della città non venga sospeso” e che “pertanto, si esprime parere favorevole alla richiesta”;

Vista la proposta del Responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente – che si allega in copia alla presente quale parte integrante e sostanziale il presente provvedimento - relativa al conferimento dell'incarico per la prosecuzione dei servizi di pulizia meccanizzata e manuale delle strade e delle aree pubbliche e/o ad uso pubblico, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio comunale, alla Ditta Onofaro Antonino Srl con sede in C.da Feudo, 131 98074 Naso (ME), P.IVA 03095780833 che, all'uopo interpellata, si è manifestata disponibile a svolgere i servizi in argomento.

Ritenuto, per tutte le superiori motivazioni, di emettere il presente provvedimento contingibile ed urgente, finalizzato a garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, al fine di dare soluzione alla problematica in argomento, garantire adeguate condizioni igienico sanitarie nel territorio e attivare ogni azione utile per incrementare le percentuali di raccolta differenziata.

Visti:

- l'art. 191 del D. Lgs. n.152/2006 s.m.i.;
- l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- la L.R. 8 aprile 2010 n. 9;
- l'Ordinanza n.08/Rif del 11.12.2018 del Presidente della Regione Siciliana;
- l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessache qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D. Lgs. n.152/2006 s.m.i. e dell'art.50 del D. Lgs. n.267/2000 s.m.i.:

1. Alla Ditta “*Mo.Se.Ma SpA*” - la prosecuzione della erogazione dei servizi di cui al contratto rep. n. 831 del 19 settembre 2017 fino al 16.02.2019 per consentire gli adempimenti gestionali propedeutici

al regolare passaggio/consegna del servizio in essere.

2. Affidare alla Ditta “*Onofaro Antonino Srl*”, con sede in C.da Feudo, 131 98074 Naso (ME), P.IVA 03095780833, l’esecuzione dei servizi di pulizia meccanizzata e manuale delle strade e delle aree pubbliche e/o ad uso pubblico, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio comunale, con decorrenza 18.02.2019 fino all’avvio definitivo dei nuovi servizi di cui al piano “*ARO-TAORMINA*” e comunque non oltre il 31 maggio 2019.
3. Alla SRR Area Metropolitana di Messina di attivare le procedure per il transito degli operatori previsti in pianta organica relativi all’ARO Taormina al fine di garantirne l’utilizzo da parte della Onofaro Antonino Srl, anche in deroga, ove necessario, all’art. 19, comma 8, L. R. 9/2010 e s.m.i.
4. Demandare al Responsabile dell’Area Territorio e Ambiente tutti i consequenziali adempimenti gestionali scaturenti dalla presente ordinanza.

INFORMA

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. come recepita dalla L.R. n°10/91, che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Puglisi Massimo e che avverso la presente Ordinanza si può proporre ricorso giurisdizionale, alternativamente, davanti al TAR entro sessanta giorni o al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE

La trasmissione della presente a:

- Prefettura di Messina (protocollo.prefme@pec.interno.it);
- Ditta “*Mo.Se.Ma. Srl*” (mosema@pec.mosema.it);
- Ditta “*Onofaro Antonino Srl*” C.da Feudo, 131 98074 Naso (ME) (onofaroantoninosrl@trinapec.it);
- al Responsabile dell’Area Territorio e Ambiente del Comune (*sede*);
- al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria del Comune (*sede*);
- al Segretario Comunale (*sede*);
- al Responsabile del Corpo di Polizia Municipale (*sede*);
- alla SRR Area Metropolitana di Messina (srr.ammessina@pec.it);
- alla Città Metropolitana di Messina (protocollo@pec.prov.me.it);
- al Presidente della Regione Siciliana (presidente@certmail.regione.sicilia.it);
- al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti (dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it);
- al Presidente del Consiglio dei Ministri (presidente@pec.governo.it);

- al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM@pec.minambiente.it);
- al Ministro della Salute (gab@postacert.sanita.it);
- al Ministro delle Attività Produttive (notifichepct@pec.mise.gov.it).

Sottoscritta dal Sindaco

- **(BOLOGNARI MARIO)**
con firma digitale